

DCXXVIII.

SEDUTA DI LUNEDÌ 25 GIUGNO 1962

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LI CAUSI

INDICE

	PAG.
Congedi	30297
Disegni di legge:	
(<i>Annunzio</i>)	30298
(<i>Autorizzazione di relazione orale</i>)	30298
(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	30297
Proposte di legge:	
(<i>Annunzio</i>)	30298
(<i>Approvazione in Commissione</i>)	30297
(<i>Tramissione dal Senato</i>)	30297
Proposte di legge costituzionale (<i>Seguito della discussione</i>):	
BELTRAME ed altri: Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia (75);	
MARANGONE ed altri: Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia (83);	
SCIOLIS e BOLOGNA: Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia (1353);	
BIASUTTI ed altri: Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia (1361)	30299
PRESIDENTE	30299, 30300, 30306, 30307
ROBERTI	30299
CANTALUPO	30300
LUZZATTO	30302
RUSSO SPENA	30303
ROCCHETTI, <i>Relatore per la maggioranza</i>	30303
ALMIRANTE, <i>Relatore di minoranza</i>	30304
CAPRARA	30306
Risposte scritte ad interrogazioni (<i>Annunzio</i>)	30298
Verifiche del numero legale	30306, 30307

La seduta comincia alle 17.

RE GIUSEPPINA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana del 19 giugno 1962.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Amadei Giuseppe, Battistini, Carcaterra, Caveri, Corona Achille, Daniele, De Martino Carmine, Donat-Cattin, Forlani, Fusari, Gennai Tonietti Erisia, Graziosi, Lucchesi, Malfatti, Martino Edoardo, Mattarelli Gino, Simonacci, Terranova e Truzzi.

(I congedi sono concessi).

Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. Nella seduta del 20 giugno della IV Commissione (Giustizia), in sede legislativa, è stato approvato il seguente provvedimento:

ORIGLIA ed altri: « Proroga del regime vincolistico degli immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione » (3866), *con modificazioni*.

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso i seguenti provvedimenti:

« Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato e quelli di talune aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1952-53 » (*Approvato da quel consesso*) (3891);

« Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato e quelli di talune aziende

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1962

autonome, per l'esercizio finanziario 1953-54 » (*Approvato da quel consesso*) (3892);

« Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato e quelli delle aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1948-49 » (*Approvato da quel consesso*) (3893);

« Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato e quelli di talune aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1954-55 » (*Approvato da quel consesso*) (3894);

« Conti consuntivi dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato, per gli esercizi finanziari 1952-53 e 1953-54 » (*Approvato da quel consesso*) (3895);

« Conti consuntivi dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1954-55 » (*Approvato da quel consesso*) (3896);

Senatori MILITERNI ed altri: « Istituzione di un ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della guardia di finanza » (*Approvato da quella V Commissione*) (3902).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi: i primi sei, alle Commissioni competenti, in sede referente; l'ultimo, alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Annunzio di un disegno di legge.

PRESIDENTE. È stato presentato alla Presidenza dal ministro della difesa il seguente disegno di legge:

« Concessione della promozione straordinaria per particolari benemeritenze al personale direttivo - ruolo speciale - della Croce rossa italiana » (3903).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

REALE GIUSEPPE e CERRETI ALFONSO: « Estensione delle disposizioni contenute nella legge 19 ottobre 1959, n. 928, al personale dello Stato di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392 » (3897);

COLASANTO ed altri: « Estensione agli agenti delle ferrovie dello Stato mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dei benefici delle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152, 3 aprile 1958, n. 471 e 2 febbraio 1962, n. 37 » (3898);

BIANCANI ed altri: « Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al valor militare al comune di Boves » (3899);

ROMITA: « Ammissione degli studenti in possesso del diploma di maturità scientifica al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne, istituito presso la facoltà di lettere e filosofia a norma della legge 26 luglio 1957, n. 741 » (3900);

FRUNZIO ed altri: « Elevazione del limite di impegno per il pagamento dei contributi dello Stato di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, recante disposizioni per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione » (3901).

Saranno stampate e distribuite. Le prime quattro, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede; dell'ultima, che importa onere finanziario, sarà fissata in seguito - a norma dell'articolo 133 del regolamento - la data di svolgimento.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono pervenute dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. È all'esame della V Commissione (Bilancio), nella seduta di domani, in sede referente, il disegno di legge:

« Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1962-63 » (3889).

Data l'urgenza, ritengo che il provvedimento possa essere iscritto all'ordine del giorno della seduta di domani e che la Commissione sia autorizzata a riferire oralmente.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1962

Seguito della discussione delle proposte di legge costituzionale Beltrame ed altri (75), Marangone ed altri (83), Sciolis e Bologna (1353), Biasutti ed altri (1361): Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge costituzionale Beltrame ed altri, Marangone ed altri, Sciolis e Bologna e Biasutti ed altri: Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

ROBERTI. Chiedo di parlare per una pregiudiziale.

PRESIDENTE. Domando se la pregiudiziale sia appoggiata.

(È appoggiata).

L'onorevole Roberti ha facoltà di parlare.

ROBERTI. Signor Presidente, a norma dell'articolo 89 del regolamento, desidero avanzare una pregiudiziale, quella cioè che questo argomento non si abbia a discutere (così recita l'articolo). La pregiudiziale si fonda sulla X norma transitoria e finale della Costituzione, la quale dispone che « alla regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6 ».

Qual era il motivo di questa disposizione transitoria, che praticamente impediva che si procedesse alla costituzione della regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia? Durante la discussione in sede di Assemblea Costituente di questa parte della nostra Costituzione, si ritenne che al confine orientale esistesse una situazione provvisoria, stante la quale non si potesse regolare in maniera definitiva, con legge costituzionale dello Stato italiano, l'istituzione della regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia. È noto infatti che, mentre per le regioni ordinarie lo statuto della regione viene emanato dallo stesso consiglio regionale, per le regioni a statuto speciale, lo statuto viene emanato con legge costituzionale dello Stato.

La dimostrazione di questa situazione fu data proprio da coloro i quali proposero questa norma transitoria. Ed a proporre tale norma fu l'onorevole Gronchi nella sua qualità di presidente del gruppo democristiano, con un ordine del giorno presentato di intesa con gli altri gruppi parlamentari. Tra le altre cose, « anche in considerazione di una situazione internazionale — così si diceva nell'or-

dine del giorno — la quale potrà orientarsi verso forme e soluzioni che oggi non prevediamo », l'onorevole Gronchi proponeva che si aggiungesse all'articolo originario questa norma transitoria per cui non dovesse regolarsi con uno statuto speciale la regione Friuli-Venezia Giulia.

Ciò posto, l'indagine che ora noi dobbiamo compiere è evidentemente quella di esaminare se tali condizioni di provvisorietà allora riconosciute sussistano o non sussistano tuttora, giacché è evidente che, ove esse sussistessero, ciò costituirebbe un ostacolo all'istituzione di una regione a statuto speciale, mentre non costituirebbe un ostacolo all'eventuale istituzione di una regione a statuto ordinario. Ora, a nostro avviso, la situazione non è mutata da allora, giacché quelle condizioni di provvisorietà cui si faceva allora riferimento discendevano, come è noto, dall'articolo 21 del trattato di pace, il quale prevedeva la costituzione del Territorio libero di Trieste.

In base a quell'articolo, l'Italia aveva dovuto rinunciare alla propria sovranità su quel territorio in linea di fatto, anche se in linea di diritto essa non cessava di concluderla, giacché non era possibile esercitarla perché quel territorio si trovava sotto l'occupazione di due potenze, degli alleati nella zona A e della Jugoslavia nella zona B. Accadde poi successivamente che l'accordo non vi fu e tale stato di cose perdurò sino a quando, nell'ottobre del 1954, vi fu il *memorandum* di intesa, il quale non ha recato alcuna modifica allo stato di diritto, ma non ha fatto altro che risolvere in linea di fatto la situazione mediante un *practical arrangement*, in virtù del quale la zona A veniva restituita all'Italia e la zona B veniva assegnata alla Jugoslavia.

È tuttavia da rilevarsi che ciò non mutava per nulla la situazione giuridica, in quanto le due zone venivano concesse rispettivamente all'Italia ed alla Jugoslavia sotto il mero profilo amministrativo. E tanto ciò è vero che quando, pochi giorni più tardi, il 27 dello stesso mese di ottobre del 1954, venne nominato un commissario generale, fu stabilito che esso dovesse rivestire i medesimi poteri che già erano stati esercitati dal Governo militare alleato.

La situazione giuridica quindi, onorevoli colleghi, è oggi né più né meno che la medesima di quando l'Assemblea Costituente ritenne di dover arrestare, proprio per tale situazione, l'istituzione della regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia. A nostro avviso, quindi, noi potremmo procedere

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1962

all'istituzione della regione ordinaria Friuli-Venezia Giulia, insieme con quella delle altre regioni pure a statuto ordinario, quando verrà all'esame del Parlamento la generale legislazione regionalistica italiana, mentre viceversa, ai sensi dell'articolo 116, osta, per la permanenza dei motivi che già scongiurano tale istituzione, determinandone il fermo, a che si proceda all'istituzione della regione a statuto speciale.

Pertanto, noi riteniamo che il Parlamento non possa dare inizio alla discussione su questo argomento e debba, viceversa, riservarlo ad un regolamento normale quando si parlerà delle altre regioni.

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 89 del regolamento due deputati, compreso il proponente, possono parlare in favore della pregiudiziale, e due contro.

CANTALUPO. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANTALUPO. Il gruppo liberale ritiene senz'altro che vi sia un impedimento alla creazione della regione speciale Friuli-Venezia Giulia, mentre non vi sarebbe impedimento né alla creazione d'una regione normale, né tanto meno alla approvazione di una legge normale per la città di Trieste. Una legge per la città di Trieste potrebbe esattamente contenere la sostanza di quei provvedimenti che, trasferiti invece in sede di regione speciale, urterebbero non solo contro la norma X della Costituzione che fissa la provvisorietà della condizione della regione triestina, ma potrebbero anche avere ripercussioni internazionali, dato che il *memorandum* d'intesa firmato nel 1954 tra Roma e Belgrado presenta caratteristiche assolutamente diverse da qualsiasi tradizionale accordo bilaterale tra Stati (e non parliamo rispetto ai trattati internazionali).

Noi riteniamo che il *memorandum* sia niente altro che una pura e semplice intesa fra due Stati, la quale non ha potuto trovare collocamento (secondo il diritto internazionale) nella classifica dei trattati per una serie di condizioni derivanti proprio dal trattato di pace con l'Italia del 1947. Il trattato di pace non statui relativamente al destino definitivo della città di Trieste: non deliberò in diritto né in fatto. Non deliberò in diritto perché nel trattato di pace la condizione definitiva di Trieste non fu affatto definita, anzi fu ignorata; non deliberò in fatto perché l'occupazione militare provvisoria di quel tempo non obbligava i vincitori a prendere una qualsiasi decisione. Né una decisione poteva esser presa nel 1954 senza la parte-

cipazione di tutti gli Stati che firmarono il trattato di pace nel 1947 e che non furono convocati in un secondo tempo a deliberare sull'accordo che si chiamò *memorandum* d'intesa: non furono convocati perché l'Unione Sovietica non avrebbe aderito, come tutti sanno.

Dobbiamo ricordare al Parlamento qualcosa di più? Il *memorandum* d'intesa fu discusso in quest'aula: tutti i partiti intervennero nel merito, la discussione fu lunga, ma non terminò con una votazione; e non poteva concludersi con una votazione perché la condizione provvisoria della regione triestina impediva al nostro Parlamento di prendere decisioni definitive. Sicché la decisione provvisoria tale rimane e tale è ancor oggi: provvisoria.

Io non devo ripetere le condizioni precisate poco fa dall'onorevole Roberti, poiché esse rispondono ad uno stato di fatto e di diritto che tutti conoscono e che s'impone da solo al convincimento dell'Assemblea. Devo soltanto dire che l'onorevole Scelba, allora Presidente del Consiglio (e ricordo perfettamente le sue parole e, se la discussione dovesse aver luogo, le ripeterò testualmente), raccomandò vivamente all'Assemblea di dare una specie di benessere generico al *memorandum* d'intesa, tenendo presente (disse con la sua responsabilità di Presidente del Consiglio) che quel *memorandum* creava una condizione per cui piena ed assoluta libertà rimaneva all'Italia di prendere ulteriormente la parola in merito in sede internazionale, s'intende qualora le condizioni l'avessero consentito o qualora una condizione di analogo genere si fosse di nuovo determinata per quanto riguarda la zona B. E uguale diritto fu riconosciuto, sempre teoricamente, alla Jugoslavia, la quale conserva la medesima posizione che noi conserviamo rispetto alla zona A che ci veniva data in amministrazione provvisoria.

Volete ora rinunciare definitivamente alla zona B? Ditelo.

Noi potremmo ricordare qualcosa di più, perché, dal momento che si tratta di una pregiudiziale di carattere politico, tutti i particolari contribuiscono a renderla più voluminosa e corposa.

Noi dobbiamo ricordarci che nel *memorandum* d'intesa non è mai nominato lo Stato italiano, ma soltanto il governo italiano, cioè l'esecutivo dello Stato, il potere che esegue; data infatti la provvisorietà del trattato non potevano essere chiamati in causa né lo Stato italiano né quello jugoslavo, per-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1962

ché ciò avrebbe comportato l'assunzione di responsabilità definitive da parte di ambedue: e questo non si volle fare.

Tutto fu lasciato quindi in una condizione che non si può neanche chiamare di fatto, perché nel 1954 non vi fu un riconoscimento internazionale da parte degli Stati che avevano firmato il trattato di pace del 1947, e che vennero semplicemente informati dell'accordo a due fra noi e la Jugoslavia per le normali vie diplomatiche, come di una notizia che si riferisce a paesi amici, legittimamente interessati a conoscere gli sviluppi di un fatto che, se perfetto, avrebbe dovuto essere stipulato fra 37 paesi, quanti — credo — furono i firmatari del trattato di pace con l'Italia del 1947.

Una legge normale per la città di Trieste sarebbe invece perfettamente legittima anche permanendo l'attuale situazione provvisoria di quella parte estrema della regione che si vorrebbe costituire in ente speciale; altrettanto legittima sarebbe la costituzione del Friuli-Venezia Giulia in regione a statuto normale, perché tale atto non avrebbe carattere costituzionale, non convocherebbe cioè, per la deliberazione, quei supremi poteri dello Stato che devono essere invece chiamati in causa in occasione di ogni modifica o novazione del trattato di pace o di accordi internazionali da esso derivanti.

In altri termini, il *memorandum* di intesa del 1954 non ha costituito un'innovazione rispetto al trattato di pace, ma ha lasciato impregiudicata la condizione della parte del territorio triestino non amministrato allora (1947) dallo Stato italiano, stabilendo che spetta al nostro Governo amministrare, « in sostituzione » — dice il *memorandum* — « dell'occupazione militare interalleata », parte del territorio.

Il carattere di provvisorietà dell'intesa risulta del resto dallo stesso termine impiegato, che in lingua italiana dovrebbe essere reso con le banali parole « *arrangiamento pratico* », ma che nel linguaggio diplomatico ha un significato ben preciso, differenziandosi nettamente, ove anche si volesse tradurre quest'espressione con termini più eleganti, da un vero trattato.

Noi dobbiamo dunque domandarci quali sarebbero le ripercussioni di un'eventuale decisione dello Stato italiano di deliberare qualche cosa di definitivo in materia di formazione di un ente che, per essere previsto dalla Costituzione, implica evidentemente l'esercizio dei poteri dello Stato, e quale sarebbe la ripercussione che ne deriverebbe — è

soprattutto questo che ci muove ad opporci come facciamo — sui nostri interessi e diritti in zona B, ai quali non abbiamo affatto rinunciato.

Dobbiamo inoltre domandarci se l'estensione a tutta la regione, compreso il Friuli, di alcune delle condizioni che la formazione dell'ente regione attribuirebbe allo *status* di Trieste, non potrebbe eventualmente significare, con nostro palese danno fin da ora preannunziatovi, l'allargamento del presunto diritto dei terzi ad intervenire, anche per quanto riguarda la posizione di alcune minoranze etniche; intervenire cioè non solo a Trieste ma anche in altre parti della regione nuova! Questo punto diventa molto più delicato, quando si consideri la presenza di popolazioni slave che sono in misura notevole nel territorio triestino, in misura minore nella valle del Natisone e, in misura ancora inferiore, nel goriziano. Queste popolazioni costituiscono infatti un nucleo etnico che, lo riconosciamo obiettivamente, non può non essere particolarmente gradito allo Stato confinante, composto in maggioranza di popolazioni slave.

La Camera non può ignorare che nell'ente regione potrebbero sommarsi le varie categorie di popolazioni slave che, oggi suddivise senza alcun rischio per noi nelle due province e nella città di Trieste, potrebbero costituire invece un fatto politico globale nella nuova regione: e noi non abbiamo alcun interesse a suscitarlo.

Se poi il fabbricare un altro focolaio, di sciovinismo e di irredentismo alla frontiera orientale — come in Alto Adige, attraverso una lunga serie di errori commessi prima rifiutando e poi concedendo troppo — costituisce un evento particolarmente gradito ad alcuni gruppi di questa Assemblea, allora si tratta di gusti che non possiamo assolutamente condividere, e ne lasciamo alla maggioranza l'intera responsabilità.

Credo di sapere — e soltanto per il rispetto a certe fonti di informazioni non intendo dire di più — che recentemente uno Stato estero particolarmente interessato a questa situazione non ha mancato di domandare al Governo italiano se questa regione la facciamo o no. Anche a nome del gruppo liberale che è all'opposizione, non ho difficoltà a dire che, a quanto risulta, la risposta data da un membro del Governo italiano particolarissimamente qualificato a questo, che non ho voluto chiamare intervento, ma domanda discreta di un ministro degli esteri straniero, è stata per noi soddisfacente. Il Governo

italiano infatti ha replicato trattarsi di questione interna della quale non dobbiamo discutere con terzi. È esatto.

Mi permetto di dire che è però soddisfacente come risposta diplomatica. Ma noi non rappresentiamo anche l'altra parte! È stata, questa nostra risposta, buona, legittima ed anche, entro certi limiti, concreta. Però questo non chiude l'adito ad una apertura di eventuale discussione fuori di casa, che non abbiamo alcun interesse a provocare.

Praticamente, se provvisoria è la condizione della città di Trieste, non provvisoria è la condizione delle due province che si vorrebbero con essa unificare in un ente unico. È su questo punto che la creazione della nuova regione crea una confusione giuridica, a nostro fermo parere, pericolosa e da evitare.

Questo per dire che, se si fosse dovuta fare una legge speciale per Trieste, al fine di portarla ad un grado parziale di sovranità che la mettesse ad un livello di parità giuridica con le altre due province, si sarebbe anche potuto comprendere; ma che questo si voglia fare d'un balzo e con la certezza di evitare qualsiasi ripercussione nei nostri rapporti internazionali, a noi sembra un azzardo che nulla consiglia, anzi che tutto sconsiglia.

Con la riserva, qualora la nostra pregiudiziale non venga accolta, di sviluppare molto più ampiamente e con dati più concreti la condizione, non voglio dire di pericolosità, ma di sicuro rischio in cui metteremmo certe popolazioni di frontiera e l'autorità dello Stato italiano nella regione che si vuole creare (regione a statuto speciale, quindi affiliata al diritto costituzionale), per ora ci limitiamo a dire che statuire definitivamente su una città la cui condizione è provvisoria, sia rispetto all'Italia sia rispetto ad altri Stati, è un errore di diritto che può portare conseguenze di fatto, cioè conseguenze politiche delle quali potremmo amaramente pentirci.

Devo infine far presente con tutto il calore del sentimento la grave portata della nostra pregiudiziale, affinché non si dica domani che non sono stati dati in tempo, da parte del gruppo liberale, gli avvertimenti, i moniti e, voglio dire, l'allarme che la strana decisione, subitanea, di attuare quello che per 15 anni non è stato attuato, evidentemente comporta.

LUZZATTO. Chiedo di parlare contro la pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO. L'onorevole Cantalupo, intervenendo a favore della pregiudiziale Roberti, ha parlato al plurale di pregiudiziali e ha

parlato di ragioni inerenti la situazione di carattere internazionale.

Una pregiudiziale di questo ordine non è stata sollevata né, d'altronde, potrebbe essere sollevata poiché non esiste alcun accordo internazionale, alcun impegno che possa comunque influire sull'assetto amministrativo che la Repubblica italiana intenda dare al territorio di cui si tratta.

Per quanto riguarda il territorio di Trieste, una volta stabilito da accordi internazionali che esso è affidato all'amministrazione italiana, non vi è alcuna limitazione, se non quella dell'alterazione, che non potrebbe essere fatta creando situazione di sfavore, delle circoscrizioni esistenti; ma non vi è nulla che possa concernere l'ordinamento regionale da dare a un determinato territorio.

Di ciò, del resto, non è il caso di parlare perché questa pregiudiziale non è stata formulata. Una sola pregiudiziale è stata presentata su termini di costituzionalità in riferimento alla disposizione transitoria X della Costituzione. Ora su questo io credo veramente che, nonostante tutti gli artifici, nonostante tutta la buona volontà, non vi possono essere dubbi di interpretazione.

Che cos'è la disposizione transitoria X? È semplicemente il rimedio alla situazione di carenza, alla lacuna che si sarebbe altrimenti verificata per la mancata attuazione data all'articolo 116, il quale dispone che cinque delle regioni italiane siano regolate con statuto speciale. Come è noto, la Costituente, protraendo a questo scopo i propri lavori, diede, con legge costituzionale, uno statuto speciale a quattro delle cinque regioni indicate nell'articolo 116. Fece eccezione la quinta regione, il Friuli Venezia-Giulia, per la quale lo statuto speciale non venne dall'Assemblea Costituente predisposto né approvato con legge costituzionale. Ecco che sovrviene la disposizione transitoria X, la quale stabilisce: per il momento, salva la tutela delle minoranze (questo è un punto sul quale probabilmente ritorneremo nel corso della discussione generale, dato che non rientra nella questione pregiudiziale), si applicano, finché non sia ovviamente attuato lo statuto speciale, le norme delle regioni a statuto ordinario.

Noi sappiamo che l'altra disposizione transitoria della Costituzione, quella cioè che stabiliva in un anno l'entrata in funzione delle regioni a statuto ordinario, non è stata, fino a questo momento, rispettata, talché le regioni a statuto ordinario non sono state ancora istituite. La norma della

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1962

disposizione transitoria X riguardante il Friuli Venezia-Giulia ha seguito, fino a questo momento, la sorte delle altre regioni a statuto ordinario. Ma la X disposizione transitoria non è legata a una situazione allora esistente che avesse successivamente a venire a cessare: talchè essa era destinata a restare in vigore semplicemente fino a che il Parlamento avesse provveduto a colmare la lacuna precedentemente verificatasi, a deliberare cioè quella legge costituzionale che stabilisca lo statuto speciale.

Purtroppo, sono passati quindici anni: è il ritardo che non è conforme allo spirito della Costituzione e non ciò che oggi ci disponiamo a fare, a discutere cioè perché l'articolo 116 della Costituzione riceva piena attuazione. Una pregiudiziale di costituzionalità perciò non esiste; al contrario, esiste un obbligo da parte del Parlamento di non protrarre ulteriormente una situazione di carenza costituzionale e di provvedere al più presto, con legge costituzionale, ad approvare quello statuto speciale che l'articolo 116 prevede.

Chiediamo perciò alla Camera di respingere la pregiudiziale e di procedere alla discussione generale del provvedimento.

RUSSO SPENA. Chiedo di parlare contro la pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO SPENA. Noi riteniamo che la Commissione, attraverso il relatore per la maggioranza, potrà esplicitare con maggiore analisi le ragioni giuridiche che si oppongono alla pregiudiziale. A noi interessa cogliere un punto fondamentale, e cioè che la situazione provvisoria del confine orientale, che era prevista dalla disposizione transitoria per la mancata attuazione dello statuto della regione Friuli Venezia-Giulia, è una situazione superata di fatto perché attraverso il *memorandum* d'intesa e con la costituzione della zona A e della zona B si è rimediato alla situazione verificatasi con la mancanza di qualsiasi potestà amministrativa dell'Italia su tutto il territorio di Trieste.

Non è che il nostro animo non pulsi, insieme con quello di tutti gli italiani, nella speranza di vedere ripristinato nell'ambito della madre patria l'intero territorio di Trieste, cioè anche la zona B, ma dire questo e dire che la situazione è ancora provvisoria dopo il *memorandum*, è dire due cose contraddittorie, e quindi ininfluenti ai fini della decisione.

Secondo noi, il *memorandum* d'intesa ha stabilito una situazione di fatto che esclude la provvisorietà che aveva ispirato la norma

transitoria della Costituzione. Resta invece in noi la speranza di veder risolta la questione con la restituzione all'Italia di tutto il territorio di Trieste.

Solo in questo senso quindi noi respingiamo la pregiudiziale e chiediamo alla Camera di passare alla discussione del disegno di legge.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. La questione sollevata dall'onorevole Roberti e sostenuta dall'onorevole Cantalupo si riferisce a temi ampiamente da me svolti nel corso della relazione introduttiva, e che mi illudevo di avere chiariti a sufficienza tanto da non dover dare più luogo a un approfondito dibattito. Ciò, tanto più in quanto io ritengo che alcuni degli aspetti di questo provvedimento legislativo dovrebbero essere trattati con la maggiore possibile pacatezza e riservatezza e senza alcuna non controllabile vivacità polemica, per le ripercussioni che le nostre discussioni possono avere fuori di quest'aula.

Entrando in argomento, rilevo che la sospensiva posta alla istituzione della quinta regione a statuto speciale dalla norma transitoria non sussiste più da quando, a seguito della sottoscrizione del *memorandum* d'intesa, l'Italia ha riottenuto il possesso di Trieste e della zona circostante.

Questa mia affermazione è fondata sulla interpretazione che di quella norma deve essere data in base ai lavori preparatori.

Ricorderò, a tale riguardo, che dopo l'approvazione dell'articolo 116 della Costituzione che aveva compreso, tra le regioni a statuto speciale quella del Friuli-Venezia Giulia, intervenne l'atto di ratifica del trattato di pace che, delle province che componevano il territorio giulio, ci lasciava soltanto, e per una parte sola, Gorizia. Tutto il restante territorio doveva considerarsi perduto, parte perché assegnato alla Jugoslavia, e parte perché destinato a costituire il cosiddetto Territorio libero di Trieste.

Di fronte a questa situazione, che l'atto di ratifica del trattato di pace sembrava aver reso definitiva, in occasione della formulazione delle norme transitorie della Costituzione gli onorevoli Parri, Codignola ed altri proposero, con un ordine del giorno, che si modificasse l'articolo 116 già approvato per eliminare nella elencazione delle regioni a statuto speciale il Friuli-Venezia Giulia, facendosi luogo all'inserimento del solo Friuli fra le regioni a statuto normale.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1962

Di fronte a questa richiesta, la cui ragione era da rinvenirsi nella constatazione dell'avvenuta perdita per l'Italia delle terre giulie, si osservò che la norma dell'articolo 116, essendo già stata approvata, non poteva essere ormai più modificata senza una regolare procedura di revisione costituzionale, e si accettò l'espedito pratico suggerito dall'onorevole Gronchi, di applicare provvisoriamente alla regione Friuli-Venezia Giulia le norme delle regioni a statuto normale. Il che fu appunto disposto dalla norma transitoria X.

Per accertare se la regione anzidetta possa essere ora costituita come regione a statuto speciale, occorre ricercare se siano venute meno le ragioni che, nella norma X consigliarono al legislatore costituente di adottare il regolamento provvisorio, e che, come si è visto, si riferivano alla constatazione di carattere, prima che giuridico, materiale ed oggettivo, circa la mancanza di disponibilità di alcune di quelle terre — le terre giulie — che dovevano entrare a far parte della regione a statuto speciale.

Ora, quella ragione, della mancanza, per l'Italia, di disponibilità delle terre giulie, è venuta a cessare allorché esse, benché soltanto in parte, ci sono state restituite in base al *memorandum* d'intesa. In particolare ci è stata restituita la zona di Trieste che è certamente la parte più importante di quelle terre, perché comprende la città principale, quella la cui mancanza avrebbe reso per noi veramente impossibile la istituzione di una regione che si appella al nome della Venezia Giulia.

Ma Trieste, si osserva, ci è stata veramente restituita, sì che noi, disponendone ai fini della creazione della nuova regione, non compiamo atti unilaterali che implicino violazione degli accordi internazionali e quindi prese di posizione volte a modificare lo *status quo ante* e, con esso, anche le nostre pretese di rivendicazione sul territorio della zona B?

A questo punto occorre solo accertare se l'atto interno, diretto a creare la nuova regione comprendente la zona A, cioè la zona di Trieste, ci sia o no consentito dal *memorandum*. E ciò non solo e non tanto per soddisfare un nostro scrupolo circa il rispetto degli obblighi del *memorandum*, quanto per escludere che, compiendo un atto in violazione degli impegni in esso contenuti, possa convalidarsi e rendersi definitiva a nostro danno una situazione giuridica internazionale che intendiamo invece resti provvisoria, in quanto

è contrario ai nostri interessi di stabilizzare.

Qui giunti, può affermarsi che, avendo il *memorandum* affidato a noi, come alla Jugoslavia per l'altra zona, l'amministrazione della zona A, in tale termine deve intendersi compreso qualsiasi atto di disposizione del relativo territorio ai fini della formazione delle nostre interne circoscrizioni amministrative. E ciò tanto più che il vocabolo usato, e che concerne l'amministrazione della zona da parte del nostro Stato, conferisce ad esso i più ampi poteri legislativi, esecutivi e giudiziari sulla zona stessa.

L'amministrazione di un territorio e delle sue genti implica infatti la necessità di provvedere a un complesso indeterminabile e sempre modificabile di necessità e di situazioni che rendono indispensabile l'esercizio di tutti i poteri statali, nessuno escluso.

Per questi motivi, ritenendo che il disporre del territorio della zona A, ai fini della nostra organizzazione amministrativa interna, sia atto del tutto lecito rispetto al *memorandum* d'intesa, affermo che la creazione della regione Friuli-Venezia Giulia, pur comprendendo in essa la zona A, nulla immutata alla situazione giuridica creata da quell'atto internazionale e nulla modificata, quindi, circa la posizione delle nostre rivendicazioni nazionali sul territorio della zona B. (*Proteste a destra*).

La questione sollevata, circa una presunta violazione della X norma transitoria della Costituzione, non ha quindi alcun motivo per essere ritenuta valida.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Onorevoli colleghi, contrariamente a quanto ha fatto il collega relatore per la maggioranza, non entrerò nel merito. Desidero essere brevissimo nell'esprimere il parere della minoranza che è favorevole all'accettazione della pregiudiziale Roberti. Esprimendo tale parere favorevole mi permetterò qualche brevissima osservazione in merito a quanto hanno detto gli onorevoli Rocchetti e Russo Spena.

L'onorevole Rocchetti ha detto di volere procedere in punta di piedi nel trattare questi argomenti. Mi rendo conto, anche umanamente, di tale suo desiderio, perché l'onorevole Rocchetti in sede di Commissione affari costituzionali, il 12 febbraio 1960, sempre come relatore per la maggioranza, ma di una maggioranza che la pensava di-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1962

versamente, affermò esattamente il contrario di quello che ha sostenuto oggi. Egli ebbe ad osservare in quella sede, e non in punta di piedi, ma apertamente, tanto apertamente che quel suo autorevole parere, non personale ma di Governo e di maggioranza, determinò (parliamoci chiaro) l'insabbiamento successivo delle proposte di legge, che la norma transitoria X non doveva affatto ritenersi transitoria né superata, che sussisteva di fatto la provvisorietà sancita nella norma e che pertanto la situazione del 1960 costituzionalmente riproduceva la situazione del 1946 o del 1947.

Allora noi chiediamo che cosa sia accaduto, costituzionalmente parlando, nel campo del diritto — senza entrare, come voi avete fatto, nel merito — dal 1960 al 1962, si da modificare il pensiero in sede costituzionale e giuridica della maggioranza. La svolta a sinistra è anche una svolta costituzionale o, per meglio dire, in questo caso, anticostituzionale? È mai possibile che un mutamento di formula di governo o di maggioranza, è mai possibile che l'ingresso del partito socialista nella maggioranza, che l'entrata dei socialdemocratici e dei repubblicani nel Governo modifichino il parere del relatore per la maggioranza in materia giuridica, in materia costituzionale? Questo non mi sembra accettabile. Io penso che l'onorevole Rocchetti esprimesse il suo vero parere di giurista e, se mi consente, di italiano nel 1960. Mi rendo conto della situazione dolorosa, penosa e spiacevole in cui l'onorevole Rocchetti è stato posto dal partito di maggioranza. Penso che il partito di maggioranza avrebbe potuto risparmiare ad un collega come l'onorevole Rocchetti di dovere, nella stessa legislatura e nella stessa aula, sostenere due tesi opposte in materia costituzionale.

E che io dica il vero è dimostrato dal brevissimo intervento dell'onorevole Russo Spena, il quale non si è accorto di avere detto una cosa enorme. Ha detto — me lo sono annotato perché non credevo alle mie orecchie —: «La provvisorietà del confine orientale è stata superata di fatto». Questo non è marciare in punta di piedi, significa invece esprimersi con estrema imprudenza! Siamo certamente d'accordo — a parte gli amichevoli rapporti con la vicina Jugoslavia, di cui parleremo nel merito quando si entrerà, se si entrerà, in discussione — con le conclusioni patriottiche dell'onorevole Rocchetti. Ma l'onorevole Rocchetti si metta d'accordo con l'onorevole Russo Spena, o

meglio, l'onorevole Russo Spena, che ha parlato a nome del gruppo della democrazia cristiana, si metta d'accordo con il relatore democristiano su questa legge. Non so se l'onorevole Russo Spena si renda conto che quando si afferma in quest'aula da parte del partito di maggioranza relativa che la provvisorietà del confine è stata superata di fatto, ci si esprime in maniera totalmente irresponsabile nei confronti della situazione.

È, per essere chiari a questo riguardo, onorevole Rocchetti, non abbiamo alcuna preoccupazione per quanto riguarda proteste internazionali altrui. Sappiamo perfettamente, al contrario, che gli «altri» a cui ella si riferiva sono felicissimi che si costituisca la regione a statuto speciale, anzi la stanno chiedendo: lo ha ricordato poco fa discretamente l'onorevole Cantalupo. Ma non vi era neppure bisogno di essere diplomaticamente così discreti, perché in questi giorni seguiamo tutti attentamente la stampa jugoslava, sia pure attraverso le traduzioni, e sappiamo perfettamente bene che tale stampa, non discretamente ma apertissimamente, si sta esprimendo con vere e proprie pressioni giornalistiche e politiche — si tratta di una stampa di governo — in favore della costituzione della regione a statuto speciale.

Crediamo perciò di poter rilevare in sede costituzionale e di diritto che non sono assolutamente confutabili le ragioni di chi sostiene che la norma transitoria X nel suo testo è tuttora perfettamente valida. L'onorevole Rocchetti ha detto che si è trattato di un espediente. Onorevole Rocchetti, in sede formale può anche essersi trattato di un espediente inteso in quel momento, da parte dell'onorevole Gronchi e degli altri firmatari — ella lo sa perfettamente attraverso l'esame dei lavori della Costituente — a superare un ostacolo formale, ad impedire che la Costituente smentisse se stessa a distanza, in sostanza, di pochi giorni, che revocasse una sua deliberazione. Ma sostanzialmente non fu affatto un espediente. La norma transitoria X fu inserita nel corpo della Costituzione in linea di sostanza e non di forma, affinché la Costituente prendesse atto, il paese prendesse atto e il successivo Parlamento prendesse atto che non si aveva da costituire, permanendo una determinata situazione di diritto internazionale, la regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia.

Insistiamo pertanto sulla nostra pregiudiziale e confidiamo che la Camera, nella sua responsabilità, la voglia accogliere.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1962

PRESIDENTE. Si dovrebbe ora passare ai voti sulla pregiudiziale Roberti.

È stata chiesta la verifica del numero legale dai deputati Covelli, Roberti, Nicosia, Delfino, De Marsanich, Geffer Wondrich, Almirante, Leccisi, Romualdi, Sponziello, Anfuso, De Vito e Servello.

CAPRARA. Signor Presidente, chiedo che si verifichi la presenza in aula dei firmatari di questa richiesta.

PRESIDENTE. Procedo all'appello dei firmatari per verificare la loro presenza in aula.

(Segue l'appello).

Verifiche del numero legale.

PRESIDENTE. Poiché risultano presenti dieci firmatari, si faccia la chiama per la verifica del numero legale.

BIASUTTI, *Segretario*, fa la chiama.

PRESIDENTE. Comunico che la Camera non è in numero legale per deliberare. Rinvio di un'ora la seduta.

Sono presenti:

Alba	Bozzi
Alessandrini	Brodolini
Alessi Maria	Cacciatore
Almirante	Caiazza
Amatucci	Calvi
Ambrosini	Camangi
Amiconi	Canestrari
Anderlini	Caprara
Anfuso	Caradonna
Angelino Paolo	Carra
Arenella	Cecati
Armani	Cerreti Alfonso
Armosino	Cerreti Giulio
Baldelli	Cianca
Barbi Paolo	Cibotto
Bardini	Clocchiatti
Barontini	Comandini
Bartole	Compagnoni
Basile	Conci Elisabetta
Beccastrini Ezio	Cossiga
Bei Ciufoli Adele	Covelli
Beltrame	D'Ambrosio
Berlinguer	Dante
Béry	Degli Esposti
Bettiól	Del Bo
Biagioni	De Leonardis
Biasutti	Delfino
Bigi	De Marzio Ernesto
Bogoni	De Meo
Bologna	De Michieli Vitturi
Borellini Gina	De Vito

Diaz Laura	Natta
Di Benedetto	Negrone
Di Giannantonio	Novella
Di Paolantonio	Orlandi
Dominedò	Pajetta Gian Carlo
Failla	Paolicchi
Ferrari Francesco	Passoni
Ferri	Pennacchini
Foa	Pertini Alessandro
Francavilla	Petrucci
Franco Pasquale	Pinna
Franco Raffaele	Pirastu
Gaspari	Pitzalis
Gatto Eugenio	Polano
Geffer Wondrich	Preziosi Costantino
Gioia	Radi
Gitti	Raffaelli
Gomez D'Ayala	Ravnagnán
Gorrieri Dante	Re Giuseppina
Gorrieri Ermanno	Reale Oronzo
Gotelli Angela	Repossi
Grezzi	Rivera
Grifone	Roberti
Guerrieri Filippo	Rocchetti
Guidi	Romagnoli
Gullo	Romualdi
Ingrao	Rossi Paolo Mario
Isgrò	Russo Carlo
Lama	Russo Salvatore
Lattanzio	Russo Spena Raffaele
Leone Francesco	Sammartino
Leone Raffaele	Santarelli Enzo
Li Causi	Santarelli Ezio
Limoni	Santi
Lizzadri	Saragat
Lombardi Giovanni	Scarpa
Lombardi Riccardo	Schiavon
Longo	Schiratti
Luzzatto	Sciolis
Marangone	Sedati
Mariconda	Servello
Martina Michele	Silvestri
Mastino	Sodano
Mazzoni	Soliano
Menchinelli	Spallone
Merenda	Sponziello
Merlin Angelina	Storchi Ferdinando
Miceli	Sullo
Michelini	Targetti
Migliori	Titomanlio Vittoria
Monasterio	Togni Giuseppe
Montini	Tozzi Condivi
Murgia	Valori
Nannuzzi	Vedovato
Napolitano Giorgio	Venegoni
Natoli Aldo	

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1962

Venturini
Vestri
Vidali
Villa

Viviani Luciana
Vizzini
Zaccagnini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Cucco	Patrini Narciso
Ferrara	Rapelli
Ferrari Giovanni	Roselli
Foderaro	Sabatini
Iozzelli	Secreto
Lucifero	Sinesio
Origlia	Vincelli

(concesso nella seduta odierna):

Amadei Giuseppe	Gennai Tonietti
Battistini Giulio	Erisia
Carcatera	Graziosi
Cavéri	Lucchesi
Corona Achille	Malfatti
Daniele	Martino Edoardo
De Martino Carmine	Mattarelli Gino
Donat-Cattin	Simonacci
Forlani	Terranova
Fusaro	Truzzi

(La seduta sospesa alle 18,45, è ripresa alle 19,45).

PRESIDENTE. Si dovrebbe votare sulla pregiudiziale Roberti.

È stata nuovamente chiesta la verifica del numero legale dai deputati Covelli, Roberti, Nicosia, Sponziello, Anfuso, De Marsanich, Delfino, Servello, Geffer Wondrich, De Vito, Romualdi, Almirante e Leccisi.

Si faccia la chiama per la verifica del numero legale.

BIASUTTI, *Segretario*, fa la chiama.

PRESIDENTE. Poiché la Camera non è in numero legale per deliberare, la seduta è sciolta. La Camera è convocata per le ore 17 di domani, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

Sono presenti:

Alba	Anfuso
Alessandrini	Angelino Paolo
Alessi Maria	Arenella
Almirante	Armani
Amatucci	Armosino
Ambrosini	Baldelli
Amiconi	Barbi Paolo
Anderlini	Bardini

Barontini	Francavilla
Bartole	Franco Pasquale
Beccastrini Ezio	Franco Raffaele
Bei Ciufoli Adele	Gatto Eugenio
Beltrame	Geffer Wondrich
Berlinguer	Gioia
Perry	Gitti
Bettiól	Gomez D'Ayala
Biagioni	Gorreri Dante
Biasutti	Gorrieri Ermanno
Bigi	Gotelli Angela
Bogoni	Grezzi
Boidi	Grifone
Bolla	Grilli Antonio
Bologna	Grilli Giovanni
Borellini Gina	Guerrieri Filippo
Brodolini	Gui
Bufardeci	Guidi
Cacciatore	Gullo
Caiazza	Helfer
Calvi	Ingrao
Canestrari	Isgrò
Caprara	Laconi
Carra	Lama
Cecati	La Malfa
Ceravolo Mario	Larussa
Cerreti Alfonso	Lattanzio
Cerreti Giulio	Leccisi
Cervone	Leone Francesco
Cianca	Leone Raffaele
Cibotto	Li Causi
Clocchiatti	Lizzadri
Comandini	Lombardi Giovanni
Compagnoni	Lombardi Riccardo
Conci Elisabetta	Longo
Cossiga	Lupis
Cotellessa	Luzzatto
Covelli	Magri
D'Ambrosio	Mannironi
Dante	Marangone
De Capua	Mariconda
Degli Esposti	Martina Michele
Del Bo	Mastino
De Leonardis	Mattarella Bernardo
Delfino	Mazza
Delle Fave	Mazzoni
De Marzio Ernesto	Menchinelli
De Meo	Merenda
De Micheli Vitturi	Miceli
De Vito	Migliori
Diaz Laura	Monasterio
Di Benedetto	Montini
Di Giannantonio	Murgia
Di Paolantonio	Nannuzzi
Failla	Napolitano Giorgio
Ferrari Francesco	Natoli Aldo
Ferri	Natta
Foa	Negrone

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1962

Nicosia	Scarpa
Novella	Schiavetti
Orlandi	Schiavon
Pajetta Gian Carlo	Schiratti
Paolicchi	Sciolis
Passoni	Sedati
Pennacchini	Servello
Pertini Alessandro	Silvestri
Petrucci	Sodano
Pezzino	Soliano
Pinna	Spallone
Pirastu	Sponziello
Polano	Storchi Ferdinando
Preziosi Costantino	Sullo
Raffaelli	Targetti
Ravagnan	Titomanlio Vittoria
Re Giuseppina	Togni Giuseppe
Reposi	Tonetti
Roberti	Tozzi Condivi
Rocchetti	Valori
Romualdi	Vecchietti
Rossi Paolo Mario	Vedovato
Rumor	Venegoni
Russo Carlo	Venturini
Russo Salvatore	Vestri
Russo Spena Raf- faello	Vicentini
Sales	Vidali
Sammartino	Villa
Santarelli Enzo	Vincelli
Santarelli Ezio	Viviani Luciana
Santi	Volpe
Saragat	Zaccagnini
Scalfaro	Zanibelli

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Cucco	Patrini Narciso
Ferrara	Rapelli
Ferrari Giovanni	Roselli
Foderaro	Sabatini
Iozzelli	Secreto
Lucifero	Sinesio
Origlia	

(concesso nella seduta odierna):

Amadei Giuseppe	Gennai Toniatti
Battistini Giulio	Erisia
Carcatera	Graziosi
Cavéri	Lucchesi
Corona Achille	Malfatti
Daniele	Martino Edoardo
De Martino Carmine	Mattarelli Gino
Donat-Cattin	Simonacci
Forlani	Terranova
Fusaro	Truzzi

La seduta termina alle 20,25.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 17:

1. — *Seguito della discussione delle proposte di legge costituzionale:*

BELTRAME ed altri: Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia (*Urgenza*) (75);

MARANGONE ed altri: Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia (*Urgenza*) (83);

SCIOLIS e BOLOGNA: Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (1353);

BIASUTTI ed altri: Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (*Urgenza*) (1361);

— *Relatori:* Rocchetti, *per la maggioranza;* Almirante, *di minoranza.*

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Sviluppo di campi di ricreazione per la gioventù e di impianti sportivi (2721);

e delle proposte di legge:

BARBIERI ed altri: Disciplina della costruzione dei campi sportivi (301);

CALAMO ed altri: Contributi statali per la costruzione di impianti sportivi da parte dei medi e piccoli Comuni (2410);

SPADAZZI: Provvedimenti a favore della gioventù e delle attività sportive e ricreative (*Urgenza*) (2422);

— *Relatore:* Rampa.

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Istituzione del Commissariato per l'aviazione civile (*Approvato dal Senato*) (2687) — *Relatore:* Piccoli.

4. — *Discussione del disegno di legge:*

Ricostituzione del comune di Vigatto, in provincia di Parma (2565);

e della proposta di legge:

AIMI e BUZZI: Ricostituzione del comune di Vigatto in provincia di Parma (1647);

— *Relatori:* Russo Spena, *per la maggioranza;* Nanni e Schiavetti, *di minoranza.*

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura (*Modificato dal Senato*) (2025-B) — *Relatori:* Dante, *per la maggioranza;* Kuntze, *di minoranza.*

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1962

6. — Votazione per la nomina di:

un membro effettivo in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa;

sei membri supplenti in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa.

7. — *Discussione delle proposte di legge:*

PERDONÀ: Modifica dell'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635 e successive modificazioni, relativa alla esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale (*Urgenza*) (3162) — *Relatore*: Lombardi Giovanni;

REPOSSI ed altri: Modificazioni alle norme relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria (897);

VENEGONI ed altri: Miglioramento delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (872);

— *Relatori*: Nucci, per la maggioranza; Venegoni e Bettoli, di minoranza.

8. — *Discussione dei disegni di legge:*

Sistemazione di spese impegnate anteriormente all'esercizio finanziario 1957-58 in eccedenza ai limiti dei relativi stanziamenti di bilancio (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2971) — *Relatore*: Vicentini;

Delega al Governo per il riordinamento del Ministero della difesa e degli stati maggiori, per la revisione delle leggi sul reclutamento e della circoscrizione dei tribunali militari territoriali (*Approvato dal Senato*) (3224) — *Relatore*: Buffone;

Norme per la disciplina dei contributi e delle prestazioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (E.N.P.A.I.A.) (*Approvato dal Senato*) (2909) — *Relatore*: Bianchi Fortunato;

Assunzione a carico dello Stato di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano di produzione nazionale delle campagne 1954-55, 1955-56, 1956-57 e 1957-58, nonché dalla gestione di due milioni di quintali di risone accantonati per conto dello Stato nella campagna 1954-55 (*Approvato dal Senato*) (632) — *Relatore*: Vicentini;

Sistemazione di debiti dello Stato (2066) — *Relatore*: Belotti;

Assetto della gestione dei cereali e derivati importati dall'estero per conto dello Stato (2749) — *Relatore*: Vicentini;

Nuova autorizzazione di spesa per la concessione di sussidi statali per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario (1222) — *Relatore*: Franzo;

Modifiche all'ordinamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (253) — *Relatore*: Lucifredi.

9. — *Discussione delle proposte di legge:*

CERRETI ALFONSO ed altri: Adeguamento della carriera dei provveditori agli studi a quella degli ispettori centrali (1054) — *Relatore*: Bertè;

Senatore MENGHI: Modifiche alla legge 15 febbraio 1949, n. 33, per agevolazioni tributarie a favore di cooperative agricole ed edilizie (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (1926) — *Relatore*: Patrini;

TROMBETTA e ALPINO: Valore della merce esportata ai fini del calcolo dell'imposta sull'entrata da restituire ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570 (979) — *Relatore*: Vicentini;

PENAZZATO ed altri: Istituzione di un congedo non retribuito a scopo culturale (237) — *Relatore*: Buttè;

SERVELLO ed altri: Corruzione nell'esercizio della professione sportiva (178) — *Relatore*: Pennacchini;

TOZZI CONDIVI: Modifica dell'articolo 8 del testo unico delle leggi per la composizione ed elezione dei Consigli comunali e dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1951, n. 122, per la elezione dei Consigli provinciali, concernenti la durata in carica dei Consigli stessi (52) — *Relatore*: Bisantis.

10. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

IOZZELLI: Modifica alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei Consigli provinciali (1274) — *Relatore*: Bisantis.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. VITTORIO FALZONE
